



**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare**

**Commissario Straordinario Delegato
per la messa in sicurezza e bonifica del sito d'interesse
nazionale "Brescia Caffaro"**

ARPA Lombardia

CONVENZIONE

CONCERNENTE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE ALLA LETTERA L)
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 29/09/2009, RELATIVO AL SITO DI
BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE "BRESCIA - CAFFARO" E RIGUARDANTI IL
"MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI FALDA NEL SITO DI INTERESSE
NAZIONALE" E "L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO IDROGEOLOGICO E DI TRASPORTO
DEI CONTAMINANTI".

CONVENZIONE

TRA

il **Commissario Straordinario Delegato per la messa in sicurezza e bonifica del sito d'interesse nazionale "Brescia – Caffaro"**, di seguito denominato "Commissario", con sede e domicilio fiscale in Brescia, via G. Marconi n. 12, codice fiscale 98186500173 nella persona del Dott. Roberto Moreni, nella sua qualità di Commissario Straordinario Delegato per la messa in sicurezza e bonifica del sito d'interesse nazionale "Brescia – Caffaro";

E

la **ARPA Lombardia**, con sede e domicilio fiscale in Milano, via I. Rosellini 17, 20124, codice fiscale e Partita IVA 13015060158, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Brescia Dott.ssa Maria Luisa Pastore delegata dal Direttore Generale con decreto n. 199 del 14 aprile 2016;

di seguito "le Parti"

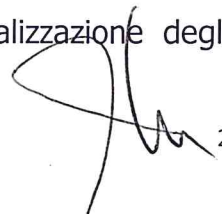
PREMESSE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che, all'articolo 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il "Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati";

VISTO la Legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente "Disposizioni in materia ambientale" ed in particolare l'art. 14, che ha individuato tra i Siti di interesse nazionale quello di "Brescia Caffaro", senza prevedere risorse finanziarie per la realizzazione degli



2

interventi di bonifica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2003, con cui è stata approvata la perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Brescia - Caffaro";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.178 del 10 agosto 2015 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario delegato per la messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato d'interesse nazionale Brescia-Caffaro;

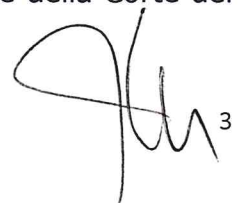
CONSIDERATO quanto stabilito nel citato Decreto Ministeriale del 28 novembre 2006, n. 308, che ha previsto all'art. 6 la possibilità che il Ministero possa avvalersi per gli interventi di propria competenza nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale di Enti o Soggetti pubblici particolarmente qualificati, operando, per l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ai siti di interesse nazionale, con lo strumento dell'Accordo di Programma da stipularsi con la Regione interessata;

RICHIAMATA il D.d.u.o. della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia del 18 dicembre 2015 n.° 11563 avente per oggetto "Impegno e contestuale liquidazione a favore del Commissario Straordinario Delegato per la messa in sicurezza e bonifica del sito d'interesse nazionale Brescia Caffaro di euro 1.665.526,00 a valere sul capitolo 9.01.203.8535";

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'Accordo di Programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia - Caffaro", sottoscritto in data 29 settembre 2009, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano, registrato da parte della Corte dei Conti in data 20/10/2009, Reg. n.9, Foglio 179;



3

CONSIDERATO che il predetto Accordo ha individuato all'art. 4, i Soggetti Attuatori degli interventi previsti;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma prevede, all'articolo 7, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in accordo con la Regione Lombardia, provvederà a definire le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività previste nel medesimo Accordo, a tal fine sottoscrivendo apposite Convenzioni con i Soggetti Attuatori di cui all'articolo 4;

VISTE le riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma, tenutesi in data 23 maggio 2011, 10 novembre 2011, 25 ottobre 2012, 9 novembre 2012 e 11 aprile 2013;

CONSIDERATO che in occasione della quarta riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Accordo di Programma, tenutasi in data 9 novembre 2012, il Comitato ha confermato ARPA Lombardia quale Soggetto attuatore degli interventi alla lettera L), di cui all'art. 5, tab. 1, dell'Accordo di Programma del 29.09.2009;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

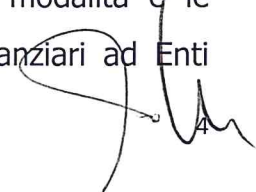
CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dal Commissario, secondo le modalità appresso indicate;

CONSIDERATO che ai fini della presente Convenzione, ferme restando le competenze tecniche del Ministero e della Regione in ordine al procedimento di bonifica, il Commissario svolgerà altresì le funzioni di soggetto di controllo amministrativo e di soggetto erogatore secondo le modalità indicate nella presente Convenzione;

CONSIDERATO che le attività di monitoraggio previste dalla presente convenzione sono da ritenersi aggiuntive rispetto ai programmi di monitoraggio eseguiti annualmente da ARPA Lombardia;

TENUTO CONTO del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 468/2001 che all'art. 6 comma 3 prevede la possibilità che si conceda ai soggetti pubblici anticipazioni per attività inerenti indagini preliminari, piani di caratterizzazione e progettazione preliminare e definitiva;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 153/2010 che ha individuato, per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri, le modalità e le procedure, dirette alle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad Enti



Pubblici per iniziative, interventi od opere rientranti nelle materie di competenza del Ministero;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 5 del suddetto Decreto, ha previsto che possa essere concessa un'anticipazione della sovvenzione, nella misura massima del trenta per cento della stessa;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e ss.mm.ii. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dalla Legge finanziaria n. 296/06, art. 1, comma 593 e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 7 dicembre 2010, n. 40 "Costo ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.1.2011;

RITENUTO di dover far riferimento alla predetta Circolare in relazione ai generali principi di riferimento ivi contenuti da applicare, in analogia, a tutte le altre forme di finanziamento pubblico;

RICHIAMATA la convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia e ARPA Lombardia per l'attuazione dell'Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale Brescia Caffaro stipulata il 22 maggio 2013, con scadenza a settembre 2014.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

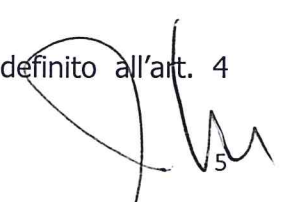
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione è finalizzata all'attuazione di alcuni interventi previsti dall'Accordo di Programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia - Caffaro", sottoscritto in data 29 settembre 2009, di cui alle premesse.
2. In particolare, ARPA Lombardia, in qualità di Soggetto Attuatore come definito all'art. 4



dell'Accordo di Programma di cui sopra, è titolare delle attività di seguito riportate, secondo quanto stabilito dal medesimo Accordo all'articolo 5, tabella 1, lettera L) "Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale";

3. Inoltre, ARPA Lombardia, in attuazione a quanto deciso in sede di riunione tecnica del 25 novembre 2014 sulla contaminazione delle acque sotterranee all'interno del SIN "Brescia – Caffaro", ha il compito di implementare e gestire il modello idrogeologico elaborato da Sogesid per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 3

(Modalità di prestazione)

1. Di seguito si riporta l'elenco delle singole azioni che ARPA Lombardia dovrà svolgere con le risorse della presente Convenzione:

A. "Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale"

- esecuzione di 8 campagne di monitoraggio quantitativo nell'arco della durata della convenzione, necessarie alla ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica;
- esecuzione di 4 campagne di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee nell'arco della durata della convenzione, necessarie alla ricostruzione dello stato di contaminazione;
- esecuzione delle determinazioni analitiche di laboratorio, per la ricerca dei parametri indice di contaminazione definiti di seguito;

B. "Implementazione e gestione del modello idrogeologico del SIN"

- inserimento dati all'interno del modello idrogeologico;
- studio di dettaglio di alcune aree significative del SIN;
- verifica della coerenza del modello con i dati ottenuti dalla precedente fase A.;

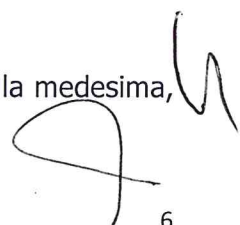
C. Redazione di una relazione finale nella quale saranno analizzati i risultati ottenuti.

2. Il dettaglio delle attività di cui al comma 1, unitamente al cronoprogramma e alla tabella dei relativi costi, è riportato nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio che è parte integrante del presente Atto.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione della medesima, e avrà una durata complessiva di 24 mesi.



2. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore anno, fermo restando l'accordo formalmente comunicato per iscritto tra le presenti Parti.
3. La maggior durata della Convenzione, ai sensi del precedente comma, comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito.

Articolo 5

(Fabbisogno finanziario e copertura finanziaria degli interventi)

1. Per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, della presente Convenzione, il Commissario corrisponderà ad ARPA Lombardia un importo totale pari ad € 200.000,00 fuori campo IVA.
2. L'erogazione dei suddetti importi avverrà secondo quanto stabilito al successivo articolo 6.
3. Le attività previste dalla presente convenzione svolte direttamente da ARPA Lombardia in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente, non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72.
4. Il fabbisogno di cui al precedente comma 1 sarà coperto con quota parte delle risorse di cui al D.M. n. 308/2006, già tutte trasferite dal Ministero alla Regione con il Decreto Direttoriale prot. n. 1323/TRI/DI/G/SP del 14 aprile 2011.
5. ARPA Lombardia dichiara, per quanto di competenza, che tutti gli interventi compresi nella presente Convenzione non sono stati già precedentemente finanziati con altre risorse economiche e le attività di monitoraggio per le acque sotterranee previste dalla seguente convenzione saranno raccordate con le attività svolte nell'ambito del "Programma di intervento per la definizione dei plumes di contaminazione" di cui alla DGR della Lombardia del 23/05/2012 n. IX/3510.

Articolo 6

(Modalità e termini di pagamento)

1. Il pagamento dell'importo totale pari ad € 200.000,00 fuori campo IVA di cui all'articolo 5, verrà erogato ad ARPA Lombardia mediante bonifico bancario nei seguenti termini e modalità e comunque a conclusione del positivo iter istruttorio tecnico ed amministrativo indicato ai successivi commi 8 e 10:
 - il 20% del totale, pari a € 40.000,00, verrà corrisposto previa presentazione della relativa nota di debito, dopo la notifica da parte del Commissario dell'avvenuta registrazione del presente atto da parte degli Organi di Controllo competenti;
 - il 20% del totale, pari a € 40.000,00, verrà corrisposto, previa presentazione della relativa nota di debito e della "Relazione sullo stato di avanzamento lavori" prevista al successivo comma 3, dopo l'ultimazione della 1ª campagna di monitoraggio qualitativo acque di falda entro la fine del 2016;

- il 40% del totale, pari a € 80.000,00, verrà corrisposto, previa presentazione della relativa nota di debito e della "Relazione sullo stato di avanzamento lavori" prevista al successivo punto 3, dopo l'ultimazione della 3ª campagna di monitoraggio acque di falda entro la fine del 2017;
 - il residuo dell'importo totale, pari a € 40.000,00, sarà disposto al termine della Convenzione, a saldo, a seguito della trasmissione della Relazione finale prevista all'art. 3, comma 1, lettera C. ARPA Lombardia dovrà, altresì, trasmettere secondo quanto previsto al successivo comma 4, la rendicontazione conclusiva dei costi complessivi sostenuti corredata della relazione finale delle attività, per la valutazione amministrativa del Commissario ai fini della erogazione del saldo.
2. L'importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante della ARPA Lombardia individuato nella persona del Direttore del Dipartimento di Brescia. Tale dichiarazione, corredata da una dettagliata relazione tecnica sullo stato di avanzamento lavori (SAL) sottoscritta dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto, di cui al successivo articolo 10, deve essere trasmessa dal Ministero dell'Ambiente alla Regione Lombardia per la liquidazione delle somme al beneficiario.
 3. La rendicontazione conclusiva relativa ai costi complessivi sostenuti, che potrà avvenire entro un mese successivo al termine delle attività tecniche previste nella presente Convenzione, sarà accompagnata dalla relazione finale delle attività.
 4. Fermo restando il totale delle risorse assentite, pari ad € 200.000,00, il Commissario potrà autorizzare la rimodulazione e/o la compensazione delle voci di costo dettagliate nel Programma Operativo di Dettaglio su motivata, preventiva richiesta da parte dell'ARPA Lombardia.
 5. In sede di saldo, qualora una o più attività oggetto della presente Convenzione non fossero attuate in tutto o in parte, il corrispettivo verrà rapportato alle attività effettivamente svolte e rendicontate.
 6. Similmente, non verranno corrisposte ad ARPA Lombardia le somme derivanti da eventuali risorse comunque non utilizzate (ribassi d'aste, economie, ecc.).
 7. Fatto salvo l'anticipo del 20% (€ 40.000,00) che sarà corrisposto dopo la notifica del presente Atto convenzionale debitamente registrato dagli organi di Controllo, i pagamenti di tutti i successivi importi contrattuali sono subordinati alla verifica tecnica degli elaborati relativi allo stato di avanzamento delle attività ed alla valutazione amministrativa (fatture e rendicontazione) da parte del Commissario, relativamente al programma degli interventi presentati secondo modalità e tempistiche congruenti con il cronoprogramma contenuto nel Piano Operativo di Dettaglio.
 8. Il Commissario assicura la congruità dei costi degli interventi ai sensi dell'art. 6 del D.M. n.

468/01 in tutte le fasi procedurali.

9. Per le erogazioni di cui sopra ARPA Lombardia emetterà note di debito intestandole al Commissario. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, il Commissario, previa approvazione della relativa rendicontazione tecnico – amministrativa, provvederà alla liquidazione dei rendiconti delle attività entro 30 giorni dalla loro ricezione, versando il relativo importo sul conto corrente indicato in calce alle note di addebito.
10. Il regime di rendicontazione relativo alle voci di costo dovrà seguire il criterio del costo effettivo sostenuto assentito nella presente Convenzione.
11. In ogni caso il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria in materia di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali ed in particolare al rispetto dei Regolamenti CE in materia.

Articolo 8

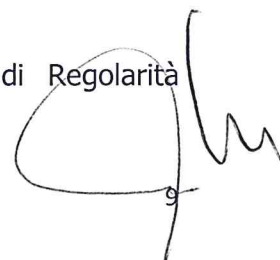
(Responsabili della Convenzione)

1. Si individua quale responsabile tecnico-scientifico del presente il Direttore del Dipartimento di Brescia. Il suddetto incarico non comporta il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 9

(Contratto a terzi)

1. Per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione ARPA Lombardia potrà avvalersi dell'attività di terzi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, ed in particolare del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del reg. attuativo D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
2. In caso di affidamento delle attività a soggetti terzi ARPA Lombardia dovrà assicurare:
 - a) il rispetto del principio per la selezione pubblica degli incarichi comunicando l'esito delle suddette procedure;
 - b) il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle acquisizioni;
 - c) il rispetto, da parte del Soggetto terzo, della normativa per l'utilizzo delle risorse pubbliche provvedendo ad acquisire la visura camerale per accertare lo stato dell'impresa;
 - d) il rispetto del criterio della coerenza del compenso attribuito con le fasce di costo stabilite dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale;
 - e) il rispetto del limite massimo dei compensi mensili e orari, in relazione alla natura ed alla durata dell'attività svolta;
 - f) la trasmissione, per il periodo di riferimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).



3. ARPA Lombardia si impegna a sollevare il Ministero e la Regione da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 10

(Obblighi dell'ARPA Lombardia)

1. ARPA Lombardia si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a nominare e comunicare al Commissario il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile Tecnico ai fini della esecuzione delle attività;
 - a tenere informati il Commissario sullo svolgimento del lavoro attraverso la presentazione di una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori, di cui all'art. 6 della presente Convenzione;
 - a mettere a disposizione del Commissario i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro e a redigere, ove esplicitamente richiesto dal Commissario, note illustrative dell'attività svolta;
 - a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dal Commissario.
2. ARPA Lombardia si impegna, inoltre, ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'attività amministrativa, ed a rispettare tutta la normativa, nazionale e comunitaria applicabile in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 11

(Proprietà dei risultati)

1. I risultati tecnico-scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione sono di proprietà del Commissario il quale ne potranno disporre per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito web.
2. ARPA Lombardia, previa autorizzazione del Commissario, potrà realizzare, senza scopo di lucro, pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca, comunque citando la Convenzione nel cui ambito è stata svolta l'attività.
3. I beni inventariabili acquisiti nello svolgimento delle attività saranno presi in carico, al termine della Convenzione, nel patrimonio di ARPA Lombardia.

Articolo 12



10

(Risoluzione della Convenzione)

1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.
2. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

Articolo 13

(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il Commissario, in Brescia via G. Marconi n. 12; ARPA Lombardia, in Milano via Rosellini n. 17.

Articolo 14

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 15

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Articolo 16

(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso alle informazioni ambientali, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Art. 17

Registrazione e spese di bollo

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso gli oneri della registrazione sono a carico del richiedente.
2. Trattandosi di atto posto in essere tra Amministrazioni Pubbliche, la presente convenzione è esente da bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 16 – allegato B – tabella del D.P.R. 26/10/1972, n. 42.

Brescia,

Commissario Straordinario
S.I.N. "Brescia – Caffaro"
Dott. Roberto Moreni



ARPA LOMBARDIA
Direttore del Dipartimento di Brescia
Dott.ssa Luisa Pastore